

COMUNE DI VIESTE
Provincia di Foggia

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

INDICE

CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

ART. 1 - ISTITUZIONE

ART. 2 - ATTRIBUZIONI

CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

ART. 3 - ORGANI

ART. 4 - L'ASSEMBLEA

ART. 5 - IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E IL SEGRETARIO

CAPO III - FUNZIONAMENTO

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 7 - PRIMA RIUNIONE

ART. 8 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

ART. 9 - SEDE

ART. 10- MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

ART. 11- REGOLAMENTO

ART. 12- SCIOGLIMENTO

ART. 13- RINNOVO

ART. 14- NUOVE ADESIONI

CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art.1 - Istituzione

E' istituita nel Comune di Vieste, con deliberazione di C.C. n. ____ in data _____ la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", di seguito denominata Consulta, quale organo rappresentativo della comunità giovanile di Vieste.

Art.2 - Attribuzioni

La Consulta è un organo consultivo provvisto di funzione di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materia afferenti le politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità indicate:

- a) fornendo pareri, se richiesti, né obbligatori né vincolanti, sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili di competenza dell'Assessore o Consigliere delegato alle Politiche Giovanili;
- b) elaborando documenti e proposte di atti da sottoporre all'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle politiche giovanili;
- c) promuovendo dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
- d) favorendo il raccordo tra le realtà locali e le istituzioni;
- e) promuovendo rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- f) dando impulso all'Amministrazione Comunale con la presentazione di progetti di intervento inerenti le tematiche giovanili.

CAPO II ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art.3 – Organi

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- eventuali Commissioni di lavoro, quali organi operativi.

La Consulta per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali e lo svolgimento della sua attività, si avvale della collaborazione degli Enti locali e di tutti gli organismi e gli uffici che agiscono in specifici settori.

I componenti della Consulta non percepiscono alcun compenso.

Art.4 – L'Assemblea

a) Membri di diritto.

Fanno parte dell'Assemblea della Consulta, con diritto di voto, l'Assessore o il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, un rappresentante studentesco di Istituto per ognuna delle Scuole Medie Superiori cittadine.

b) Composizione.

Fanno parte dell'Assemblea i soggetti sottoelencati, nella persona dei loro presidenti o rappresentanti legali, che ne facciano richiesta sulla base di quanto indicato al seguente comma c):

- le Associazioni giovanili regolarmente costituite e operanti sul territorio cittadino, i cui associati siano almeno per il 50 % di età compresa tra i 15 e i 35 anni;
- i Gruppi informali di giovani (gruppi musicali, gruppi teatrali, etc.) presenti in paese, composti da almeno 4 persone di età compresa tra i 15 e i 35 anni;
- le confraternite, le bande musicali, le associazioni sportive, onlus, protezione civile, qualora gli associati siano per almeno il 50 % di età compresa tra i 15 e i 35 anni.

c) Adesione

Ogni Istituto Scolastico, Associazione o gruppo giovanile deve delegare per iscritto un rappresentante effettivo e uno supplente di età compresa tra i 15 e i 35 anni. La delega deve essere indirizzata alla Consulta Giovanile e deve ottenere l'indicazione del recapito cui devono essere inviate le convocazioni. Ogni organizzazione aderente alla Consulta può sostituire un proprio rappresentante, purché informi per iscritto il Presidente.

E' possibile in qualsiasi momento l'adesione di nuovi gruppi, organizzazioni e associazioni.

d) Incompatibilità

I componenti dell'Assemblea non possono svolgere incarichi retribuiti per il Comune, purché in possesso dei requisiti previsti.

Art. 5 – Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario

Il Presidente della Consulta, il Vicepresidente e il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e a maggioranza relativa, in seconda convocazione. Durano in carica due anni. Alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti per una sola volta. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vicepresidente. In caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente le funzioni saranno svolte dal componente più anziano.

Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

CAPO III FUNZIONAMENTO

Art. 6 – Convocazione dell'Assemblea

- a) L'Assemblea è convocata almeno 2 volte l'anno, secondo una programmazione semestrale e in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.
- b) La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa.
- c) Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta: il Sindaco, l'Assessore o Delegato alle Politiche Giovanili, il Presidente del Consiglio Comunale, il Presidente della Consulta o la maggioranza dei suoi componenti.
- d) La Consulta può richiedere che partecipino, senza diritto di voto, ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario o i funzionari comunali.
- e) La convocazione avviene con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita anche tramite avviso telefonico, o a mezzo e-mail con almeno 24 ore di anticipo.

f) Per ogni incontro va redatto verbale a cura del Segretario; una copia del verbale va trasmessa all'Assessore o al Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.

g) Su qualsiasi decisione a parità di voti è vincolante il voto dell'Assessore o Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.

Art.7 – Prima riunione

L'Assessore o il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili convoca la prima riunione della Consulta.

Art.8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

a) La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti.

b) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Art.9 – Sede

La sede della Consulta è il Comune di Vieste. Il Presidente può individuare un luogo diverso per le riunioni della Consulta. In tale sede si tengono le riunioni dell'Assemblea della Consulta.

Art.10 - Modificazioni dello Statuto

Lo statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea. La modificazione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

Art.11 – Regolamento

La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

Art.12 – Scioglimento

La Consulta resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art.13 – Rinnovo

La Consulta continua ad esercitare i propri poteri fino all'insediamento della nuova Consulta.

Art.14 – Nuove adesioni

Le associazioni o gruppi informali che desiderano acquisire la qualità di membro per la Consulta delle Politiche Giovanili devono fare una richiesta scritta al Presidente della Consulta, che, verificati i requisiti inserisce all'ordine del giorno della riunione successiva della Consulta l'approvazione da parte dell'Assemblea. Si dovrà ottenere una maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea. La decisione della Consulta deve essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'organizzazione richiedente.

Art.15 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.